



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Determinazione consistenza economica dei fondi contrattuali della Dirigenza dell'Area Sanità definitivi anno 2024 e provvisori anno 2025.

UNITÀ OPERATIVA PROPONENTE:
SC AREA GESTIONE RISORSE UMANE

- *Visto il D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;*
- *Visto il D.Lgs. 16.10.2003 n. 288 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 23.6.2005;*
- *Vista la DGR n. 1263 del 07.08.2020 di nomina del CIV e successiva rettifica con DGR n. 1562 del 17.09.2020;*
- *Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.2073 del 06.12.2021 ed il D.P.G.R. n.34 del 09.02.2022;*


In Bari, nella sede dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, già Ospedale Oncologico, il *Direttore Generale Avv. ALESSANDRO DELLE DONNE*, assistito dalla Direttrice Amministrativa *DOTT.SSA FILOMENA FORTUNATO* e dal Direttore Sanitario *DOTT. PIETRO MILELLA*, ha adottato la presente deliberazione sulla base della proposta di seguito riportata.

Sull'argomento in oggetto, il Direttore della Struttura Dott. Donato Madaro, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione della presente proposta, relaziona quanto segue:

Premesso che, con deliberazione del Direttore Generale n. 848 del 12.11.2024:

- sono stati rideterminati i Fondi contrattuali della Dirigenza dell'Area Sanità per gli anni 2019/2020, 2021, 2022, 2023, 2024, con gli importi ivi indicati, nel rispetto delle previsioni delle specifiche disposizioni di legge previste dall'art. 75 CCNL Area Sanità triennio 2019-2021 e secondo le modalità di riparto di cui alla Determinazione Dirigenziale della Regione Puglia n. 373 del 07/08/2024 che riporta il dettaglio del riparto delle risorse assegnate alle aziende ed enti del S.S.R. con DGR n. 1122 del 05/08/2024;
- che con la stessa sono stati determinati, in via provvisoria, i fondi dell'anno 2024 con gli importi di seguito indicati:

FONDI ANNO 2024 DIRIGENZA AREA SANITA'	
Fondo per la retribuzione degli incarichi (art. 72 CCNL 23.01.2024)	€ 3.654.416,21
Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro (art. 73 CCNL 23.01.2024)	€ 680.601,86
Fondo per la retribuzione di risultato (art. 74 CCNL 23.01.2024)	€ 137.771,55

**Richiamati:**


- gli articoli 72 "Fondo per la retribuzione degli incarichi", 73 "Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" e 74 "Fondo per la retribuzione di risultato" del CCNL dell'Area Sanità triennio 2019-2021 sottoscritto il 23.01.2024;
- l'art. 23 del Decreto Legislativo n. 75 del 25.05.2017, ai sensi del quale, a decorrere dall'anno 2017 l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- l'art. 11 del D.L. n.135/2018 convertito, con modificazioni, in Legge n. 12/2019, che in ordine all'adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione, ha disposto: *"in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'art. 23, co.2 del D.Lgs n.75/2017 non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico"*;
- l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, c.d. Decreto Calabria, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, il quale prevede che:
*"A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente...omissis...**Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022 l'incremento di cui al quarto periodo è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale...omissis"**;*
- il parere prot. n. 179877 del 01/09/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, avente ad oggetto *"Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all'articolo 11 del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni"*, reso a seguito di richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
- il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 22 ottobre 2020 (Rif. 20/186/CR4ter/C7) recante *"Indicazioni applicative per l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in relazione al disposto dell'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 35/2019, convertito con la legge n. 60/2019"*, che evidenzia in particolare, gli elementi sostanziali da considerare in fase di predisposizione dei fondi contrattuali, che di seguito, testualmente, si riportano:



- Il "limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31/12/2018";
 - "Al fine di quantificare l'incremento del limite per ciascuna assunzione aggiuntiva...omissis.....E' necessario quindi riportare le due seguenti grandezze:
 - i. fondo per la contrattazione integrativa 2018: nell'ammontare certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001, trasmesso ai fini della compilazione della Tabella 15 "Fondi per la contrattazione integrativa" del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto. Per l'individuazione delle voci da escludere può costituire un utile riferimento il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.257831 del 18 dicembre 2018 (tra le voci contemplate non dovranno peraltro essere prese in considerazione, oltre a quelle riferite allo specifico ambito degli enti locali, l'ultima tra quelle elencate, ossia "le risorse dei rinnovi CCNL destinati ai Fondi per il trattamento accessorio del personale");
 - ii. personale in servizio al 31 dicembre 2018: calcolato con riferimento al personale destinatario del fondo di cui al punto precedente, tenuto conto dell'effettivo apporto lavorativo nell'anno e dei periodi di assenza che non danno diritto di accesso alla retribuzione accessoria. Pertanto, per garantire la necessaria omogeneità rispetto al calcolo del personale in servizio nell'anno di riferimento, per la determinazione del personale suddetto:
 - a. non si terrà conto del personale in comando in uscita;
 - b. si terrà conto del personale in comando in entrata;
 - c. non si terrà conto del personale assente per aspettativa;
 - d. il personale in part time sarà considerato in ragione della percentuale dell'orario di lavoro effettivo;
 - e. non si terrà conto del personale assunto per progetti finanziati da fondi extraistituzionali.
- Il calcolo così effettuato garantisce, come previsto dal parere n.179877 del 1° settembre 2020 stesso:
- a. la misura dell'adeguamento del limite in aumento (in caso di personale in servizio maggiore rispetto a quello dell'anno 2018)
 - b. la salvaguardia del valore dei fondi 2016 originario, in caso di personale in servizio inferiore rispetto a quello 2018.";
- "La quantificazione del valore unitario va effettuata un'unica volta (in quanto la norma non prevede modifiche di tale misura) e distintamente per ciascuna categoria di personale interessata attese le differenze della retribuzione accessoria previste nei diversi fondi per il trattamento accessorio individuati per il personale dirigente dell'Area sanità dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 dicembre 2019 per il personale del comparto Sanità, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 maggio 2018 per il personale della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa che risponde, in attesa del rinnovo 2016-2018, al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 maggio 2010.";
 - "La quantificazione del valore unitario va effettuata in relazione ai singoli fondi per area contrattuale, così da disporre di risorse sufficienti a garantire tutte le componenti del trattamento accessorio stesso.";
 - "Il valore unitario medio pro capite cui fare riferimento sarà sempre quello relativo all'esercizio 2018. Il personale a valere sui fondi 2018 costituirà la base di riferimento su cui operare i possibili aumenti dei fondi nel 2019. Allo stesso modo, il personale in servizio nel 2020 dovrà essere confrontato con il personale in servizio nel 2018. L'anno di riferimento rispetto al quale calcolare possibili incrementi rimane sempre il medesimo a tutela di un meccanismo che non mira al consolidamento delle risorse all'interno dei fondi stessi ma che ha come obiettivo la garanzia del valore medio pro capite della retribuzione accessoria in caso di effettivo incremento del personale.";
 - "Ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento 2022, si considera l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa: 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio. Pertanto, il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento.";

Visti:

- l'art. 1, comma 435 della Legge 205/2017: "Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del SSN del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'art. 23, co.2, del D. Lgs 25 maggio 2017, n.75, con riferimento alla retribuzione individuale



di anzianità, il livello di finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2019, di 35 milioni di euro per l'anno 2020, di 40 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022, di 55 milioni di euro per l'anno 2023, di 68 milioni di euro per l'anno 2024, di 80 milioni di euro per l'anno 2025 e di 86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad incrementare i Fondi Contrattuali per il trattamento accessorio della Dirigenza Medica, Sanitaria e Veterinaria”;


- l'art. 1 comma 435-bis della Legge 205/2017: “Per le medesime finalità di cui al co.435, in deroga alle disposizioni di cui all’art.23 co.2, del D.Lgs 25 maggio 2017, n.75, le risorse relative ai Fondi Contrattuali per il trattamento economico accessorio della Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e delle Professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell’ambito delle risorse del Fondo Sanitario Nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all’incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del co.1 dell’art.11 del Decreto Legge 30.04.2019, n.35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25.06.2019 n. 60”;
- l’articolo 75 del CCNL dell’Area Sanità triennio 2019-2021 sottoscritto il 23.01.2024, rubricato “Risorse previste da specifiche disposizioni di legge”, che definisce la ripartizione di dette risorse, tra le quali sono ricomprese quelle di cui alla sopracitata Legge n. 205/2017, art. 1, commi 435 e 435-bis.
In particolare:
 - a. le risorse di cui al comma 435 andranno ad incrementare, in modo stabile, il fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro ex art. 73 CCNL 23.01.2024;
 - b. le risorse di cui al comma 435-bis andranno ad incrementare, in modo stabile, il fondo per la retribuzione degli incarichi ex art. 72 CCNL 23.01.2024.

“Le suddette risorse sono al lordo degli oneri riflessi nella misura del 37%. Le risorse ripartite a livello regionale ed aziendale coprono, pertanto, sia la quota che confluisce nei Fondi sia gli oneri riflessi a carico dell’Azienda, questi ultimi di norma non computati all’interno dei Fondi” (Tabella A CCNL 23.01.2024).

Acquisita agli atti la determinazione dirigenziale n. 373 del 07/08/2024 della Regione Puglia, che riporta il dettaglio del riparto delle risorse assegnate alle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale con Deliberazione della Giunta regionale n. 1122 del 05/08/2008, avente oggetto “Determinazione e riparto tra le Aziende delle risorse previste dall’articolo 1, comma 526 e segg. della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dall’art. 1 commi 435 e 435 bis della Legge 27 dicembre 2017 n. 205”, che, ai sensi dell’art. 75 del vigente CCNL della dirigenza dell’Area Sanità, determina l’incremento dei Fondi secondo il seguente schema:

RIFERIMENTO NORMATIVO	ANNO DI RIFERIMENTO	RISORSE ASSEGNATE ALL’IRCCS G. PAOLO II DI BARI
Art. 1 comma 435, L. 205/2017	2019-2020-2021-2022-2023	286.741,18
Art.1 comma 435-bis, L. 205/2017	2020-2021-2022-2023	774.413,62
TOTALE		1.061.154,80

Acquisita agli atti la nota prot. n. 0518990/2024 del 23/10/2024, con la quale il Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia ha comunicato “... che, per l’anno 2024, le SS.LL. dovranno allo stato considerare le medesime risorse ripartite per l’anno 2023 con determinazione n. 373 del 7/08/2024, nelle more della definizione del riparto del FSN per l’anno 2024...”;



Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla determinazione dei Fondi contrattuali della Dirigenza dell'Area Sanità definitivi per l'anno 2024 e provvisori per l'anno 2025 con i seguenti importi indicati analiticamente nei prospetti contabili di cui alla tabella allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

FONDI ANNO 2024 (DEFINITIVO) DIRIGENZA AREA SANITA'	
Fondo per la retribuzione degli incarichi (art. 72 CCNL 23.01.2024)	€ 3.645.203,19
Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro (art. 73 CCNL 23.01.2024)	€ 679.013,27
Fondo per la retribuzione di risultato (art. 74 CCNL 23.01.2024)	€ 137.340,57

FONDI ANNO 2025 (PROVVISORIO) DIRIGENZA AREA SANITA'	
Fondo per la retribuzione degli incarichi (art. 72 CCNL 23.01.2024)	€ 3.645.203,19
Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro (art. 73 CCNL 23.01.2024)	€ 679.013,27
Fondo per la retribuzione di risultato (art. 74 CCNL 23.01.2024)	€ 137.340,57

Dato atto che il nuovo tetto di spesa del personale attribuito dalla Regione Puglia con D.G.R n. 1876 del 23.12.2024, pari a euro 43.220.140,35, garantisce che le risorse necessarie per l'adeguamento in aumento dei fondi contrattuali, oltre ai connessi oneri sociali e Irap, trovano adeguata copertura nel nuovo tetto di spesa sopra indicato;

Dato atto, altresì, che i fondi come sopra determinati subiranno variazioni a seguito dell'applicazione della Legge n. 205/2017, art. 1, commi 435 e 435-bis, sulla base delle risorse assegnate da parte della Regione Puglia, e delle previsioni del CCNL relativo al triennio 2022-2024;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente proponente attesta, per la parte di propria competenza, che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale.


Preso atto dei PARERI FAVOREVOLI

della DIRETTRICE AMMINISTRATIVA, dr.ssa Filomena Fortunato,

del DIRETTORE SANITARIO, dr. Vito Campanile,

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la proposta di deliberazione che precede;
- preso atto dei pareri sopra espressi e richiamati;
- ritenuto di condividerne il contenuto;



DELIBERA


1. di determinare i fondi contrattuali della Dirigenza dell'Area Sanità definitivi per l'anno 2024 e provvisori per l'anno 2025 con i seguenti importi indicati analiticamente nei prospetti contabili di cui alla tabella allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

FONDI ANNO 2024 (DEFINITIVO) DIRIGENZA AREA SANITA'	
Fondo per la retribuzione degli incarichi (art. 72 CCNL 23.01.2024)	€ 3.645.203,19
Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro (art. 73 CCNL 23.01.2024)	€ 679.013,27
Fondo per la retribuzione di risultato (art. 74 CCNL 23.01.2024)	€ 137.340,57

FONDI ANNO 2025 (PROVVISORIO) DIRIGENZA AREA SANITA'	
Fondo per la retribuzione degli incarichi (art. 72 CCNL 23.01.2024)	€ 3.645.203,19
Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro (art. 73 CCNL 23.01.2024)	€ 679.013,27
Fondo per la retribuzione di risultato (art. 74 CCNL 23.01.2024)	€ 137.340,57

2. di dare atto che il nuovo tetto di spesa del personale attribuito dalla Regione Puglia con D.G.R n. 1876 del 23.12.2024, pari a euro 43.220.140,35, garantisce che le risorse necessarie per l'adeguamento in aumento dei fondi contrattuali, oltre ai connessi oneri sociali e Irap, trovano adeguata copertura nel nuovo tetto di spesa sopra indicato;
3. di dare atto che i fondi come sopra determinati subiranno variazioni a seguito dell'applicazione della Legge n. 205/2017, art. 1, commi 435 e 435-bis, sulla base delle risorse assegnate da parte della Regione Puglia, e delle previsioni del CCNL relativo al triennio 2022-2024;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai fini della prevista certificazione di cui all'art. 40-bis del D.Lgs 165/01 e ss.mm.ii.;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia e alle Organizzazioni Sindacali territoriali rappresentative della Dirigenza dell'Area Sanità;
6. di pubblicare il presente provvedimento come per legge.

Il Direttore
Area Gestione Risorse Umane
Dr. Donato Madaro



La Direttrice Amministrativa
Dott.ssa Filomena Fortunato

Il Direttore Sanitario
Dott. Vito Campanile

Il Direttore Generale
Avv. Alessandro Delle Donne

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, tutti i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio. I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, L. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), L. 190/2012 - quest'ultimo come recepito, a livello aziendale dal vigente PTPCT - tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.Lgs. 165/2001.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web aziendale dal giorno di adozione in data odierna sull'Albo Pretorio informatico dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II".

U.O.C. SBL, Privacy e Affari Generali
La Direttrice
f.to Avv. Maria Grimaldi